

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 105**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 agosto 2014)**

---



*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D73/14

Roma, 11 agosto 2014

Sen. Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2014.

Maria Elena Boschi

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'istituzione di un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione di opere e di altri contenuti protetti dai diritti d'autore o dai diritti connessi e il cui titolare dei diritti non sia stato individuato o, se individuato, non sia stato rintracciato, le cosiddette opere orfane, rientra nelle azioni fondamentali dell'agenda digitale europea, così come previsto dalla comunicazione della Commissione intitolata «Un'agenda digitale europea».

La presente proposta normativa affronta il problema specifico della determinazione giuridica dello status delle opere orfane e delle relative conseguenze in termini di utilizzatori e utilizzi consentiti delle opere o dei fonogrammi considerati opere orfane.

I diritti esclusivi dei titolari dei diritti per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie opere e di altri contenuti protetti, armonizzati dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, impongono il consenso preventivo dei titolari dei diritti per la digitalizzazione e la messa a disposizione al pubblico di un'opera o di un altro contenuto protetto.

Nel caso delle opere orfane non è possibile ottenere tale consenso preventivo all'esecuzione di atti di riproduzione o alla messa a disposizione del pubblico.

La coesistenza di approcci diversi al riconoscimento dello status di opera orfana nei diversi Stati membri può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l'utilizzo delle opere orfane e l'accesso ad esse in altri paesi. Detti approcci diversi potrebbero inoltre limitare la libera circolazione di beni e servizi che incorporano contenuti culturali. Pertanto è opportuno garantire il riconoscimento reciproco di tale status poiché consentirà l'accesso alle opere orfane in tutti gli Stati membri, ivi comprese le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico e prodotti da tali emittenti.

Prima che un'opera o un fonogramma si possano considerare come opere orfane, occorre svolgere in buona fede una ricerca diligente per individuarne i titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti di opere e altri contenuti protetti che sono inclusi o incorporati nell'opera o nel fonogramma.

Si illustrano di seguito i singoli articoli del decreto legislativo di recepimento:

### **Articolo 1 - Disciplina delle opere orfane**

L'articolo introduce al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e successive modificazioni, dopo l'articolo 69 i seguenti articoli:

#### **69-bis**

Il comma 1 individua i soggetti che hanno la facoltà di utilizzare le opere orfane, individuati nelle biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico e ne stabilisce le modalità consistenti in: (a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro; (b) la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Il comma 2 dispone che le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni sopra indicate unicamente per scopi connessi alla missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.

Il comma 3 stabilisce che i ricavi eventualmente generati nel corso di detti utilizzi possono essere impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.



Il comma 4 prevede che le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

Il comma 5 prevede che le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria missione di interesse pubblico, hanno la facoltà di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti. Va rimarcato come la dizione beneficiari dell'eccezione (la normativa sulle opere orfane costituisce un'eccezione al diritto d'autore), pur riferendosi alle organizzazioni di cui al comma 1, riprende la dizione espressa dal considerando 22 della direttiva che pone attenzione sul fatto che le organizzazioni sono i reali beneficiari e che i partner commerciali sono cosa diversa e, pertanto, questi ultimi non devono avere alcun diritto a utilizzare le opere orfane o a controllarne l'utilizzo.

#### **Art. 69-ter**

Il comma 1 prevede che gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano alle opere protette ai sensi della legge n. 633 del 1941, di prima pubblicazione in uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione in uno Stato membro dell'Unione europea e considerate orfane e ne individua le seguenti tipologie:

- a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
- (b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
- c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coprodottrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere considerate orfane.

Il comma 2 stabilisce che gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle medesime organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, con il consenso dei titolari dei diritti. La norma specifica, altresì, che le utilizzazioni sono consentite solo se è ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di volontà, che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.

Il comma 3 prevede che gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1.

#### **Art. 69-quater**

Il comma 1 dispone che un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato



oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente.

Il comma 2 delinea le caratteristiche di una ricerca diligente stabilendo che deve essere svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, o da soggetto da loro incaricato anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come introdotto dal presente provvedimento, per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti (ad es. SIAE) e degli utilizzatori maggiormente rappresentativi (quale ad es. l'Associazione italiana Biblioteche o l'Associazione Nazionale archivisti italiani), possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.

Il comma 3 prevede che se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali paesi.

Il comma 4 stabilisce che le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle predette ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonché gli esiti delle predette ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le medesime organizzazioni comunicano, inoltre, qualsiasi variazione intervenga nello status di opere orfane delle opere da loro utilizzate. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore è costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1.

Il comma 5 prevede che le opere e i fonogrammi di cui al comma 4 sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.

Il comma 6 prevede che le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.

Il comma 7 prevede che ove vi sia più di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.

Il comma 8 prevede che la ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione. Per le



opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.

Il comma 9 prevede che nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.

Il comma 10 prevede che in tutti casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le procedure dettate dall'articolo mentre quando la ricerca è effettuata da titolari soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione Europea, la ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

Il comma 11 prevede che sono considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 12 prevede che non possono essere considerate orfane le opere in commercio.

Il comma 13 prevede che restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.

IL comma 14 prevede che le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.

Il comma 15 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trascorso il termine di cui al comma 5, trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno:

- a. gli esiti delle ricerche diligenti effettuate che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati un'opera orfana;
- b. l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane;
- c. qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;
- d. le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata.

#### **Art. 69-quinquies**

Il comma 1 prevede che il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma considerati orfani ha, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non più orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.

Il comma 2 dispone che ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo compenso per l'utilizzo di cui all'articolo 69-bis.

Il comma 3 statuisce che la misura e le modalità di determinazione e corresponsione dell'equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti e le associazioni delle categorie interessate di cui all'articolo 69-bis, comma 1, e che nella stipula dei predetti accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati all'uso effettuato dell'opera, la natura non commerciale dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi connessi alla loro



missione di interesse pubblico, quali la promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura, nonché l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.

Il comma 4 regola il caso di mancato accordo ai sensi del comma 3, prevedendo che i soggetti interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-*bis* della legge n. 633 del 1941 al fine di determinare la misura dell'equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono adire la competente Autorità Giudiziaria, affinché, secondo i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalità di determinazione dell'equo compenso

Il comma 5 prevede che il compenso di cui al comma 2 è dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera o il fonogramma.

#### **Art. 69-*sexies***

Il comma 1 prevede che i titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarità presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1.

Il comma 2 prevede che in caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-*bis* della legge n. 633 del 1941.

Il comma 3 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.

#### **Art. 69-*septies***

Il comma 1 individua le fonti cui devono ricorrere le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, per compiere la ricerca diligente di cui all'articolo 69-*quater*. Le fonti, divise per categoria, sono le seguenti.

1) Per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

2) Per i libri pubblicati:

- a) Il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli autori;
- b) Le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;
- c) La banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
- d) Il deposito legale;
- e) La banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);
- f) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
- g) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);
- h) l' Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRRePS).

Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

3) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

- a) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
- b) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
- c) il deposito legale;



- d) le associazioni degli editori e le associazioni degli autori e dei giornalisti del rispettivo paese;
- e) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione;
- 4) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotte in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:
- a) le fonti di cui ai punti 1 e 2;
- b) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
- c) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche;
- 5) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
- a) il deposito legale;
- b) le associazioni dei produttori del rispettivo paese;
- c) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
- d) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
- e) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
- f) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;
- g) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.

**L'articolo 2** del decreto legislativo disciplina l'entrata in vigore e recepisce l'articolo 8 della direttiva, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 1 (cioè i nuovi articoli che vanno da 69-*bis* a 69-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633) si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-*ter*, comma 1, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

**L'articolo 3** prevede gli oneri finanziari, nella misura massima di euro 150.000,00 per il 2014, necessari per la realizzazione della banca dati presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.



Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane	Norme di attuazione inserite nel decreto legislativo ovvero già vigenti nella legislazione nazionale
Art. 1, paragrafo 1	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-bis, comma 1
Art. 1, paragrafo 2 e considerando 11	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-ter, comma 1
Art. 1, paragrafo 3	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-ter, comma 2
Art. 1, paragrafo 4	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-ter, comma 3
Art. 1, paragrafo 5	Norma che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 1	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, comma 1
Art. 2, paragrafo 2	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, comma 7
Art. 2, paragrafo 3	Norma già prevista dall'ordinamento sul diritto d'autore
Art. 2, paragrafo 4	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-sexies, comma 1
Art. 2, paragrafo 5	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, comma 13
Art. 3, paragrafo 1	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, comma 2 e 5
Art. 3, paragrafo 2	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, comma 2 e 69-septies
Art. 3, paragrafo 3 e considerando 15	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, comma 8
Art. 3, paragrafo 4	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, comma 3
Art. 3, paragrafo 5	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, commi 4, 6 e 14 e Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-sexies, comma 3
Art. 3, paragrafo 6	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, comma 15
Art. 4	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quater, comma 11
Art. 5	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quinquies, comma 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-sexies, commi 1, 2 e 4
Art. 6, paragrafo 1	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-bis, comma 1, lettere a) e b)
Art. 6, paragrafo 2	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-bis, commi 2 e 3
Art. 6, paragrafo 3	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-bis, comma 4
Art. 6, paragrafo 4 e considerando 22	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-bis, comma 5
Art. 6, paragrafo 5 e considerando 18	Art. 1, nella parte in cui introduce l'articolo 69-quinquies, commi 2, 3 e 4



Art. 7	Norma generale che non necessita di recepimento
Art. 8	Articolo 2
Art. 9	Norma generale che non necessita di recepimento
Art. 10	Norma generale che non necessita di recepimento
Art. 11	Norma generale che non necessita di recepimento
Art. 12	Norma generale che non necessita di recepimento



**OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane**

RELAZIONE AIR

Referente: Dott. Massimo Baraldi – Ufficio Legislativo – tel. 06-67232827 –  
[massimo.baraldi@beniculturali.it](mailto:massimo.baraldi@beniculturali.it)

Maria Cristina Dattoli – Ufficio legislativo – tel. 06-67232975 –  
[mariacristina.dattoli@beniculturali.it](mailto:mariacristina.dattoli@beniculturali.it)

*SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

**A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:**

Il 28 ottobre 2012 è entrata in vigore la direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 che ha introdotto la figura delle opere orfane nel diritto d'autore, intesa come una limitazione allo stesso, e ne ha disciplinato gli utilizzi consentiti. La suddetta Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali e sarà sottoposta, entro il 29 ottobre 2015, alla valutazione da parte della Commissione UE.

Il presente decreto legislativo si rende pertanto necessario al fine di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario. Il 29 agosto 2014 scade il termine fissato dalla direttiva per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

Le opere orfane sono quelle opere protette dal diritto d'autore in cui, però, l'autore (o i suoi eredi) non è individuato o, se individuato, non è rintracciato. In tale situazione, dunque, le predette opere non possono essere utilizzate perché manca il consenso dell'autore ma tale consenso manca, appunto, non per un'espressa volontà dell'autore ma perché lo stesso non è individuato o rintracciato. Si pone, dunque, il problema di cosa si possa fare con le opere orfane, atteso che, allo stato attuale della legislazione, le stesse sono inutilizzabili. L'Unione europea ritiene che la diffusione della conoscenza sia una delle chiavi per lo sviluppo economico e, pertanto, intende fare tutto il possibile perché la conoscenza sia diffusa attraverso la sempre più massiccia digitalizzazione che, però, nel caso di opere protette dal diritto d'autore, non può avvenire senza il consenso dello stesso; è stato quindi stabilito, per contemperare queste due diverse esigenze, che nei riguardi di alcune opere (libri, riviste, quotidiani, rotocalchi, opere cinematografiche o audiovisive, e opere audiovisive prodotte da emittenti del servizio pubblico) detenute da alcuni specifici soggetti che non hanno scopo di lucro ma solo di diffusione della conoscenza (musei, archivi, biblioteche, istituti di istruzione, cineteche etc.) sia possibile, anche in assenza del consenso dell'autore (perché, come detto sopra, mancante e non perché contrario) utilizzare le predette opere, soprattutto attraverso la digitalizzazione, mettendole così a disposizione del pubblico per la loro diffusione e, così facendo, “migliorare l'accesso al patrimonio culturale europeo da parte dei



cittadini dell'Unione" (considerando 23 della Direttiva). Perciò si stabilisce che i possessori di collezioni sopra menzionati (musei, archivi etc) possono digitalizzare alcune delle opere in loro possesso dopo aver svolto una ricerca diligente che non abbia consentito di individuare o rintracciare l'autore che, se in futuro dovesse riemergere, potrà porre termine all'utilizzo dell'opera (che cessa di essere orfana) e ottenere, per l'utilizzo svolto, un equo compenso.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:**

L'obiettivo di breve, medio e lungo periodo consiste nel rendere possibili e leciti alcuni utilizzi delle opere orfane da parte di alcuni ben determinati soggetti (musei, archivi, etc).

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:**

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e il monitoraggio dell'attuazione sarà effettuata attraverso periodiche consultazioni con le associazioni di categoria interessate (biblioteche, archivi, musei etc) e delle associazioni dei titolari dei diritti che potranno fornire ai competenti uffici del Ministero dati statistici utili al confronto con il precedente regime che, va ribadito, non consentiva alcun uso delle opere orfane. Gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno dati dal numero delle opere orfane utilizzate, soprattutto grazie alla digitalizzazione, e dal numero di ricerche diligenti effettuate a tal fine.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:**

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo spiegano i loro effetti nei confronti di titolari dei diritti di opere orfane e, come utilizzatori, nei confronti di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico.

*SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Nella predisposizione del testo si è proceduto alla consultazione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, organismo previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Lo stesso ha costituito, per l'analisi della presente direttiva, un gruppo di lavoro ad hoc costituito da rappresentanti degli autori, dei bibliotecari, degli editori, delle associazioni che rappresentano gli autori. Nell'ambito dei lavori svolti dal Comitato sono state consultate le seguenti organizzazioni AIE, FUIS, AIB, Sindacato scrittori CGIL. I soggetti coinvolti hanno concordato con la soluzione adottata nell'intervento regolatorio.

*SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile in considerazione dell'esigenza di modificare lo status quo a seguito della Direttiva europea 2012/28/UE



che, si ricorda, introduce la figura delle opere orfane. In mancanza del formale recepimento, difatti, lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura di infrazione, dato che si avrebbe una diversità di regime normativo in materia rispetto a quanto previsto a livello UE (e, conseguentemente, recepito dagli stati membri).

Nel merito, l'opzione di non intervento lascerebbe irrisolti le attuali criticità di cui alla Sezione 1 con la conseguente disomogeneità normativa per le opere cd. orfane rispetto agli altri Paesi europei

#### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Non sono state valutate opzioni alternative considerato che l'intervento recepisce pedissequamente il livello minimo di regolazione previsto dalla direttiva, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 1 del decreto legislativo, nella parte in cui introduce l'articolo 69-ter, comma 2, che recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, relativo alla possibilità che: *“La presente direttiva si applica altresì alle opere e ai fonogrammi di cui al paragrafo 2 che, ma che sono stati resi pubblicamente accessibili dalle organizzazioni di cui al paragrafo 1 con il consenso dei titolari dei diritti, se è ragionevole presumere che i titolari dei diritti non si opporrebbero agli utilizzi di cui all'articolo 6. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente paragrafo alle opere e ai fonogrammi che sono stati depositati presso le organizzazioni in questione entro il 29 ottobre 2014”*. Si è deciso di inserire la predetta previsione perché si è ritenuto opportuno, come concesso dalla direttiva, introdurre il limite del 29 ottobre 2014, atteso che la ricerca diligente sarà necessaria solo per le opere depositate a quella data. La data del 29 ottobre 2014 segna pertanto il discrimine tra la necessità di effettuare la ricerca diligente per le opere depositate fino a quella data e l'introduzione della nuova procedura in base alla quale l'autore, contestualmente al deposito dell'opera, dovrà dichiarare la sua volontà circa l'utilizzazione della stessa con la firma di apposita liberatoria. Pertanto un'opera depositata dal suo autore può essere definita orfana già dal momento del suo deposito, qualora il titolare del diritto non voglia essere riconosciuto come tale, e sarà inserita nel *data-base* previsto e messo in opera a seguito del recepimento della direttiva in parola, con notevoli risparmi in termini di costi e di tempo, nonché di certezza del rispetto della volontà dell'autore che, all'atto del deposito di un'opera, sarà chiamato a firmare la liberatoria per l'utilizzo dell'opera “orfana”. Comunque in sede di consultazioni tutti hanno convenuto sull'opportunità di superare il livello minimo introducendo il termine del 29 ottobre 2014 oltre il quale per i nuovi depositi dovrà, contestualmente al deposito, essere espressa dall'autore la propria volontà. L'autore potrà dichiarare l'opera orfana e, quindi, per le opere di nuovo deposito non sarà più necessario effettuare la ricerca diligente che, invece, rimane per le opere depositate anteriormente a quella data.

#### *SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI*

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche



**amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

L'opzione regolatoria prescelta è volta ad assicurare solo vantaggi e nessun onere aggiuntivo per le organizzazioni destinatarie, che saranno libere di poter utilizzare le opere orfane in loro possesso. Per fare ciò dovranno esperire una ricerca diligente che avrà sicuramente dei costi ma, va ricordato, la decisione di intraprendere tale ricerca è solo delle organizzazioni che hanno la facoltà di farlo e non l'obbligo. I vantaggi collettivi netti saranno rappresentati dalla disponibilità on line di opere attualmente detenute solo da alcuni soggetti che non ne possono disporre, visto il mancato assenso degli autori. Il provvedimento non prevede svantaggi. Per quanto attiene all'attività delle pubbliche amministrazioni, viene prevista la creazione di un database presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che dovrà comunicare con un altro database disponibile a livello europeo contenendo le informazioni inviate dai soggetti che effettuano la ricerca diligente per stabilire se l'opera è o meno orfana.

**B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Non vi sono effetti a riguardo, perché i soggetti legittimati all'utilizzo non hanno, per lo più, forma di imprese, trattandosi quasi esclusivamente di soggetti non profit (biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico). Le PMI potranno, al più, intervenire nella digitalizzazione come committenti del lavoro da parte delle organizzazioni titolate all'utilizzo (musei, archivi etc)

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.**

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini, in quanto gli stessi non sono abilitati ad effettuare ricerche diligenti, ma solo a carico di biblioteche, istituti di istruzione, musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico che, per la maggior parte, non sono imprese ma enti, dotati o meno di personalità giuridica, non profit che per tale attività non chiedono un corrispettivo. Alcune di essi sono uffici pubblici di vari enti, fra cui lo scrivente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ciò premesso, sul presupposto che si può stimare un'analogia fra gli enti non profit e le imprese, i costi possono essere così calcolati.

Nel dettaglio, sono previsti i seguenti obblighi di comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da parte dei soggetti che compiono la ricerca diligente:

- gli esiti delle ricerche diligenti effettuate (articolo 69-*quater*, comma 4);
- l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane (articolo 69-*quater*, comma 6);
- qualsiasi modifica dello status di opera orfana (articolo 69-*quater*, comma 4);



- le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata (articolo 69-*quater*, comma 4);

Gli obblighi informativi appena citati sono previsti direttamente dalla direttiva e non sono, quindi, derogabili; essi, inoltre, non presentano sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici. Sono, inoltre, previsti obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte (articolo 69-*quater*, comma 14)

\*\*\*\*

Dopo l'individuazione degli oneri amministrativi di seguito si procede alla quantificazione dei relativi costi ai sensi dell'allegato A al DPCM 25 gennaio 2013.

## 1. ATTIVITÀ STANDARD DA QUANTIFICARE

- Gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 69-*quater* (commi 4 e 6) sono riconducibili al cod. C dell'allegato: "*Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico - Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di semplice esecuzione*" = **costo medio standard € 410,00**
- La trasmissione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli esiti delle ricerche, degli utilizzi delle opere orfane, delle modifiche dello status di opera orfana e dei riferimenti dell'organizzazione (articolo 69-*quater*, commi 4 e 6) sono riconducibili al Cod. G dell'allegato: "Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi – Trasmissione online, via fax, via posta ordinaria" = **costo medio standard 10,00;**
- l'archiviazione presso l'organizzazione delle ricerche svolte (articolo 69-*quater*, comma 14) è riconducibile al Cod. I dell'allegato: "Archiviazione – Archiviazione su supporto informativo o archiviazione di documenti semplici e poco voluminosi" = **costo medio standard 10,00**

**Totale costo medio standard = € 430,00**

## 2. BILANCIO FINALE DEI COSTI AMMINISTRATIVI ANNUALI

**Totale Costo Medio OI = € 430,00**

Il numero annuo di adempimenti ed i costi amministrativi annuali potranno essere calcolati a consuntivo del primo anno di applicazione dell'intervento regolatorio sulla base delle segnalazioni pervenute al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da parte delle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, che vorranno procedere a ricerche diligenti ed alla conseguente digitalizzazione delle opere.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**



Il presente intervento regolatorio non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei costi previsti dall'articolo 3 per la realizzazione della banca dati presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per quanto concerne i soggetti titolati all'utilizzo di opere orfane (biblioteche, archivi, musei etc), gli stessi sono già dotati di adeguati strumenti per eseguire le ricerche di cui hanno bisogno per stabilire se l'opera in loro possesso è orfana o meno, atteso che gli stessi hanno già una familiarità con le banche dati previste dall'articolo 69-septies; non vi saranno, pertanto, problemi nel gestire questa nuova situazione.

*SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato senza incidere negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale.

*SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto:**

Il soggetto responsabile è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):**

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:**

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere costantemente monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività di consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie sopra richiamate attuata dalla competente Direzione generale delle biblioteche, degli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Inoltre presso la predetta Direzione Generale sarà disponibile la banca dati delle ricerche diligenti compiute che costituisce lo strumento di controllo dell'attività svolta da parte dei soggetti autorizzati per la ricerca diligente e l'utilizzo delle opere orfane.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:**

Al riguardo, va ricordato che, trattandosi di normativa di derivazione comunitaria, è la stessa direttiva 2012/28/CE (articolo 10, paragrafo 1) a prevedere che, entro il 29 ottobre 2015, la Commissione Europea presenterà una relazione sull'eventualità di estendere l'applicazione della presente direttiva agli editori e ad opere o altro materiale



protetto attualmente non compreso nel suo ambito di applicazione, in particolare singole fotografie e altre immagini; ne consegue, quindi, che la predetta direttiva e le normative nazionali attuative, fra cui il presente provvedimento, dovranno essere oggetto di revisione in caso di modifica dell'atto presupposto con gli stessi strumenti adottati nel caso in esame.

**E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:**

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dovrà elaborare la prescritta VIR a cadenza biennale. La predetta VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici coinvolti, dopo due anni dall'entrata in vigore dell'intervento; pertanto, a cadenza biennale, sarà effettuata la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con il coinvolgimento della Direzione generale delle biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore che richiederà alle organizzazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati una stima sull'effettivo utilizzo e verificherà, attraverso la consultazione del proprio database, il numero delle ricerche diligenti compiute nel periodo monitorato.

*SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea*

L'intervento regolatorio prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva da recepire in quanto accoglie la possibilità concessa dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, relativo alla possibilità per gli Stati Membri di disporre che l'individuazione, quali opere orfane, di opere e fonogrammi mai pubblicati o trasmessi, ma resi pubblicamente accessibili dalle Biblioteche, archivi, istituti di istruzione, musei, etc., sia limitata alle opere ed ai fonogrammi depositati presso le organizzazioni in questione entro il 29 ottobre 2014. Dopo quella data gli autori, nel momento in cui depositano le opere dovranno contestualmente firmare una liberatoria con la possibilità, se vogliono rimanere ignoti, di dichiarare immediatamente orfana l'opera. Pertanto si è ritenuto di cogliere questa possibilità data dalla direttiva in modo tale che per le nuove opere non sia obbligatorio procedere alla ricerca diligente da parte delle organizzazioni interessate con conseguente riduzione di costi e risparmio di tempo e con il vantaggio di avere certezza della volontà dell'autore. Oggi le varie organizzazioni detentrici delle opere possono organizzarsi per chiedere una liberatoria all'autore per l'utilizzo delle opere stesse. Tale previsione corrisponde, dunque, ad un interesse dell'autore, che, rilasciando apposita liberatoria, renderà nota la propria volontà sulle modalità di utilizzo dell'opera, e delle istituzioni depositarie che potranno inserire la medesima nel data base delle opere orfane. In sostanza, gli istituti depositari si organizzano perché un'opera depositata dopo il 29 ottobre 2014 possa essere inserita nel registro delle opere orfane, senza dover fare la ricerca diligente prevista dalla presente direttiva.

Al riguardo si specifica che:



**a) descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria**

tali attività non determinano maggiori oneri derivanti dai requisiti standard e obblighi da introdurre o ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione europea, ad eccezione dell'obbligo previsto, come si è già illustrato, a carico degli autori che depositano dopo il 29 ottobre 2014 e che, peraltro, da certezza del rispetto della volontà degli stessi che, invece, con la ricerca diligente è solo presunta.

**b) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo ;**

non si determina estensione dell'ambito soggettivo;

**c) descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità.**

Il meccanismo consentito dal superamento del livello minimo di recepimento della direttiva in esame consentirà un risparmio, sempre più visibile nel tempo, perché un'opera sarà qualificata come orfana per espressa volontà del titolare del diritto senza la necessità di ricorrere alla ricerca diligente. Pertanto superare il livello minimo garantirà sia l'autore che con la dichiarazione di opera orfana chiarirà la sua volontà circa le modalità di utilizzo della stessa e, d'altra parte, avvantaggia gli istituti depositari che, in tal modo, avranno la sicurezza che l'opera potrà essere utilizzate senza le ricerche diligenti e la necessità di ricorrere alla presunzione della volontà dell'autore ignoto. Sono evidenti anche i vantaggi per la collettività considerati i risparmi in termini di spesa e di tempo che le mancate ricerche diligenti produrranno.

Le associazioni rappresentative consultate hanno concordato, anche in questo caso, sul superamento dei livelli minimi di regolazione, in considerazione dei sopra indicati benefici.



## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

**Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane”**

Referente: Dott. Massimo Baraldi – Ufficio Legislativo – tel. 06-67232827 –  
[massimo.baraldi@beniculturali.it](mailto:massimo.baraldi@beniculturali.it)

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento è diretto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012, che ha disciplinato taluni utilizzi consentiti di opere orfane, introducendo nel diritto comunitario la figura delle opere orfane. Il provvedimento è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

#### *2. Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia del diritto d'autore e dei diritti connessi; dal regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto d'autore; dalla legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche; dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 relativo al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle competenze esercitate dalla Presidenza del consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria.

#### *3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento proposto novella la legge 22 aprile 1941, n. 633, e introduce gli articoli 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies e 69-septies alla predetta legge 22 aprile 1941, n. 633, disciplinando le opere orfane e gli utilizzi consentiti sulle stesse. Trattandosi di questione nuova, viene prevista solo l'introduzione di una nuova normativa e non si incide su norme o regolamenti già vigenti.

#### *4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

#### *5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'intervento normativo detta una disciplina modificativa del diritto d'autore uniforme a



livello nazionale. Pertanto non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

**6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

**7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

**8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga

**9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE**

**10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario, ai quali il provvedimento in oggetto dà piena attuazione.

**11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono procedure d'infrazione in corso su questo o analogo progetto.

**12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.***



Trattandosi di normativa di derivazione europea, essa presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'intervento normativo introduce la definizione di "opera orfana", che si rende necessaria per l'attuazione della direttiva 2012/28/UE. Tale definizione è coerente con la normativa sul diritto d'autore, in quanto ne rappresenta un'eccezione.

***2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

***3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per l'introduzione degli articoli 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies e 69-septies.

***4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

***5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

L'intervento normativo non prevede effetti retroattivi né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

***6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

***7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Viene previsto un solo intervento attuativo, peraltro eventuale, relativo all'emanazione di un DM del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (art. 69-quater, comma 2) con cui vengono integrate le fonti da consultare per la ricerca diligente. Questo perché, nel corso del tempo, le fonti individuate dall'articolo 69-septies potrebbero non essere più attuali e necessitare, dunque, di un'integrazione con nuove fonti.

***8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di***



*commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'Amministrazione proponente.



## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito Mibact) è chiamato dalla Direttiva europea 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 a gestire i flussi dei dati relativi alle opere orfane che coinvolgono da un lato le istituzioni beneficiarie (biblioteche, archivi, ecc.) e dall'altro la costituenda banca che consenta la successiva comunicazione delle informazioni all'Ufficio Armonizzazione del Mercato Interno dell'Unione Europea (UAMI).

Si specifica che il MIBACT non dispone di una banca dati adattabile a questi scopi e che, quindi, è necessario crearne una apposita. Pertanto, il MIBACT non può far fronte ai nuovi oneri di parte capitale derivanti dall'istituzione della banca dati e pari ad un massimo di 150.000 euro per l'anno 2014 con il proprio bilancio. Le risorse occorrenti per la manutenzione e gestione della banca dati, pari a Euro 20.000, sono rinvenibili nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente perché l'attività che si intende realizzare rientra nelle finalità istituzionali del Ministero, fronteggiabili con le dotazioni di cui al capitolo 3530, relativo alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore.

Tecnicamente, è necessario creare un sistema il più possibile automatizzato per gestire le seguenti funzioni:

1. Comunicazione da parte dell'istituzione beneficiaria degli esiti della prima fase della ricerca diligente, il che comprende il passaggio di una serie di dati sull'istituzione stessa e sulle singole opere considerate orfane (v. art. 69- quater, c. 4);
2. Pubblicazione degli stessi risultati ai fini del completamento della ricerca diligente (art. 69- quater, c. 5);
3. La successiva comunicazione dei dati delle opere considerate orfane all'UAMI (art. 69-quater, comma 15)

Il livello di automazione deve essere tale da garantire che le istituzioni beneficiarie possano caricare direttamente i dati richiesti nella banca dati e che la pubblicazione avvenga in modo semi-automatico, così come la successiva comunicazione all'UAMI.

Le istituzioni pubbliche e private aperte al pubblico sono stimabili nel numero di 30.000.

Considerati i prezzi medi dell'hardware e del software già in utilizzo al Ministero, i costi presumibili connessi alla parte in conto capitale, pari a 150.000 euro per l'anno 2014, possono essere così dettagliati, nella loro misura massima, e saranno posti a carico del fondo ex articolo 5, legge 183/87.

Analisi e disegno dell'architettura di sistema(anno 2014)	30.000,00
---	-----------



Fornitura hardware e software di sistema (anno 2014)	120.000,00
<b>Totale</b>	<b>150.000,00</b>


La somma di cui sopra, nella misura massima di € 150.000, sarà accreditata sul capitolo 7751 "Spese per l'informatica" di competenza della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore,".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e con gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 150, è  
avuto esito



POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



**8 AGO. 2014**



# SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/28/UE SU TALUNI UTILIZZI CONSENTITI DI OPERE ORFANE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Disciplina delle opere orfane)*



1. Al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 69 sono inseriti i seguenti:

" ART. 69-bis

1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare le opere orfane di cui all'articolo 69-*quater*, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalità:

- a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;
- b) messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.

3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.

4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria missione di interesse pubblico, hanno la facoltà di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione di cui al presente articolo alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti.

ART. 69-ter

1. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-*bis* si applicano alle seguenti opere protette ai sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione in uno Stato membro dell'Unione europea e considerate orfane ai sensi dell'articolo 69-*quater*:

- a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
- b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
- c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coprodottrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti



ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere considerate orfane.

2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-*bis* si applicano altresì alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, con il consenso dei titolari dei diritti. Le utilizzazioni sono consentite solo se è ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di volontà, che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.

3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-*bis* si applicano altresì alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1.

#### ART. 69-quater

1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-*ter*, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.

2. La ricerca diligente è svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, o da soggetto da loro incaricato anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-*septies* per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.

3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.

4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonché gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1.

5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-*bis*, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.



6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.

7. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.

8. La ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.

9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.

10. In tutti casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da titolari soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro dell'Unione europea.

12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.

13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.

14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.

15. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trascorso il termine di cui al comma 5, trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno:

- a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati un'opera orfana;
- b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente legge;
- c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;
- d) le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata.

#### ART. 69-quinquies

1. Il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non più orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.



2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo compenso per l'utilizzo di cui all'articolo 69-bis.

3. La misura e le modalità di determinazione e corresponsione dell'equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie interessate di cui all'articolo 69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati all'uso effettuato dell'opera, la natura non commerciale dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura, nonché l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.

4. In caso di mancato accordo ai sensi del comma 3, i soggetti interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-bis, al fine di determinare la misura dell'equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono adire la competente Autorità Giudiziaria, affinché, secondo i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalità di determinazione dell'equo compenso.

5. Il compenso di cui al comma 2 è dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera o il fonogramma.

#### ART. 69-sexies

1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarità presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.

2. In caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.

#### ART. 69-septies

1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:

a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) per i libri pubblicati:

1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli autori;

2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;

3) il deposito legale;

4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;

5) la bancadati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);

6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;

7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);

8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPrePS);



Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

- 1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
- 2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
- 3) il deposito legale;
- 4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;
- 5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.

d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

- 1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
- 2) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
- 3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.

e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:

- 1) il deposito legale;
- 2) le associazioni italiane dei produttori;
- 3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
- 4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
- 5) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
- 6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;
- 7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.».

## ART. 2

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.



ART. 3

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, nella parte in cui inserisce il nuovo testo dell'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'implementazione di una banca dati, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, nella parte in cui inserisce il nuovo testo dell'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'implementazione di una banca dati si provvede, con un importo pari ad un massimo di euro 150.000 per l'anno 2014, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

